

Q) VINI E VERMOUTH

q1) Vini

Art. 258 – I vini si contrattano per saggio alla cantina del venditore o mediante campione.

In mancanza di “specificata” contraria, si intende che il vino deve essere sano, genuino e mercantile.

Le contrattazioni avvengono tenendo presente la provenienza, la gradazione alcolica, i pregi organolettici.

Il prezzo viene fissato a peso o a grado ettolitro. Per partite di modica entità e per vini di elevata qualità il prezzo viene determinato a peso.

Nelle contrattazioni interviene di solito il mediatore.

Art. 259 – Per i vini contrattati con prezzo riferito ad una determinata gradazione alcolica, è ammessa una tolleranza di un quarto di grado in più o in meno senza modifica del prezzo pattuito; quando la gradazione garantita è fissata come minimo, non è ammessa tolleranza in meno.

Se la differenza di gradazione in meno supera un quarto di grado, il compratore può ricevere ugualmente la merce con una riduzione di prezzo commisurata alla minor gradazione riscontrata, senza tener calcolo della tolleranza.

Art. 260 – All’atto del contratto può essere richiesta al compratore una caparra in ragione di circa il 10% del valore del vino contrattato.

Tale caparra è ritenuta dal venditore se il contratto non viene eseguito da parte del compratore; essa, invece è restituita raddoppiata se il contratto non viene eseguito da parte del venditore.

Art. 261 – A garanzia della qualità della merce contrattata fanno fede i campioni prelevati; talvolta i contenitori prescelti vengono sigillati alla presenza del compratore o del mediatore.

Salvo accordi diversi, la conservazione del vino resta a carico del venditore sino al termine stabilito per la consegna.

Qualora, al momento della consegna, il vino risultasse guasto, il contratto si intende risolto e il venditore restituisce le somme ricevute dal compratore e gli rifonde gli eventuali danni.

Art. 262 – La consegna del vino si effettua secondo gli accordi e le spese di carico sono sostenute dal venditore.

La pesatura è a carico del venditore e viene effettuata, alla partenza, alla pesa pubblica ovvero nella cantina del venditore.

Art. 263 – Quando i recipienti vengono forniti dal venditore essi vengono restituiti al medesimo, franco di ogni spesa, entro 60 giorni. Trascorso tale termine, gli stessi vengono fatturati al compratore.

Art. 264 – Se il compratore ritarda oltre il limite pattuito il ritiro della merce, il venditore lo diffida con lettera raccomandata o a mezzo del mediatore, dando un termine massimo di giorni 15, trascorso inutilmente tale termine, il venditore rimane libero da ogni impegno, restando impregiudicata l'azione di risarcimento danni.

Art. 265 – Per i vini che si acquistano fuori provincia si determina contrattualmente il prezzo “franco veicolo partenza” ovvero “franco veicolo arrivo”.

Mediazioni

Art. 266 – Le mediazioni vengono corrisposte dal solo venditore.

Le tariffe sono:

- 3% per i vini sfusi;
 - 8% per i vini in bottiglia;
- salvo pattuizione contraria.

q2) Vermouth
(nessun uso accertato)